Citta' di Savigliano

Provincia di Cuneo

Settore °IV Urbanistica ed Assetto del Territorio







REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE (DEHORS E PADIGLIONI) ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO, O PRIVATO AD USO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 aprile 2021

Modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/10/2022

IL PROGETTISTA
Arch. Giovanni Rabbia

IL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Rabbia

INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE

Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Finalità
Articolo 4 Ambiti urbani
Articolo 5 Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e padiglioni

TITOLO II - TIPI DI ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL'APERTO ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I – DEHORS

Articolo 6 Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione per occupazione del suolo pubblico con dehors (A1/A2)
Articolo 7 Durata della concessione
Articolo 8 Criteri di collocazione
Articolo 9 Classificazione e caratteristiche
Articolo 10 Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors A1 e A2

CAPO II - PADIGLIONI

Articolo 11 Modalità di presentazione dell'istanza autorizzativa per l'installazione di padiglione (P)
Articolo 12 Criteri generali di collocazione
12.1 Area del centro storico (Area B)
12.2 Restante parte dell'area urbana (Area C)
Articolo 13 Criteri generali di realizzazione
Articolo 14 Vincoli
Articolo 15 Impianti Tecnici

TITOLO III - PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 16 Soluzioni progettuali alternative
Articolo 17 Prescrizioni generali
Articolo 18 Pagamento del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche e Tassa rifiuti
Articolo 19 Orario
Articolo 20 Danni ed interventi sostitutivi
Articolo 21 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata
Articolo 22 Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni
Articolo 23 Sanzioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 24 Norme transitorie specifiche
Articolo 25 Entrata in vigore

TITOLO I - PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde, di seguito "suolo pubblico".
2. La presente disciplina costituisce uno strumento normativo organico le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, dello strumento urbanistico generale comunale e del Regolamento Edilizio e sono finalizzate al miglioramento del paesaggio urbano, attraverso una efficace gestione dello spazio pubblico.
3. Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone Unico Patrimoniale applicato secondo l'articolo 1 commi 816 e succ. della Legge n. 160/2019. e relativo Regolamento Comunale in merito
4. Non sono contemplate nel presente Regolamento particolari discipline contenute in apposite convenzioni.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per "**suolo pubblico**" si intende il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile della Città o privato sottoposto alla servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde.
2. Per "**dehors**" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche.
3. Per "**padiglione**" si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente.
4. Le suddette occupazioni posso avere le seguenti caratteristiche temporali:
 a) dehors temporaneo aperto: si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, autorizzabile per un periodo complessivo non superiore a 364 giorni nell'arco dell'anno solare;
 b) dehors permanente aperto: si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, autorizzabile per un periodo complessivo superiore a 364 giorni sino ad un massimo di ~~cinque~~ dieci anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. La concessione avrà termine in ogni caso il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
 c) padiglione stagionale chiuso completamente smontabile: si intende una struttura chiusa, dotate di tamponamenti orizzontali e verticali posta temporaneamente sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico per un periodo di 180 giorni massimi, dal 1 ottobre al 30 marzo. A seguito dello smontaggio del padiglione, potranno essere collocate soluzioni di dehors prive di tamponamenti già contemplate nel presente regolamento, come indicato nei punti precedenti.
 d) padiglione stagionale chiuso: si intende una struttura chiusa, dotata di tamponamenti orizzontali e verticali posta temporaneamente sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico,

autorizzabile per un periodo complessivo massimo di ~~cinque~~ dieci anni a far data dal giorno del rilascio del titolo abilitativo edilizio (rinnovabili).

ARTICOLO 3 – FINALITÀ

L'installazione di dehors e dei padiglioni ad uso ristoro su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, è disciplinata dal presente Titolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano adottati dall'Amministrazione Comunale.

Il Titolo II determina i criteri per l'inserimento ambientale dei:

- dehors, le caratteristiche degli elementi di arredo in relazione all'ambito urbano e la modalità di rilascio dell'autorizzazione d'uso del suolo pubblico.
- padiglioni, le caratteristiche dei manufatti ammessi in relazione alla zona urbana, nonché la documentazione occorrente per il conseguimento del parere degli uffici comunali preposti, finalizzata all'ottenimento del tiolo abilitativo edilizio.

ARTICOLO 4 – AMBITI URBANI OMOGENEI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE

Sul territorio comunale sono state individuate, come risulta da cartografia (Allegato 1), tre aree:

a) Area definita dal Piano "*dell'arredo e dei dehors di piazza Santarosa e piazza C. Battisti*" (approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 15/12/2011).
b) Area del Centro Storico, (con esclusione dell'area di cui al punto precedente), così come individuata dalla tavola cartografica 3 di PRGC "*sviluppo centro storico*".
c) Restante parte del territorio comunale.

Per ognuna di esse è stato ipotizzato un diverso livello di intervento in ragione della tutela che ad ogni singolo ambito l'Amministrazione Comunale vuole garantire.

ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS E PADIGLIONI.

1. È consentito installare dehors/padiglioni secondo quanto previsto dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, (artt. 20 e 42 cds e 140 e 157 reg. cds). In particolare:
 a) non è consentito installare dehors/padiglioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici;
 b) nel caso in cui, per l'installazione di dehors/padiglioni, si renda necessario lo spostamento della segnaletica stradale verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese, previa autorizzazione del Comando Polizia Locale;
 c) qualora i dehors/padiglioni occupino parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata adeguata segnalazione durante la fase di allestimento a cura e spese del titolare concessionario, previa ordinanza della Polizia Locale;
 d) non è consentito installare padiglioni chiusi se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli a doppio senso di marcia.
 e) la distanza dalle intersezioni non deve essere inferiore a cinque metri e va misurata dal filo del marciapiede. In casi particolari tale distanza potrà essere inferiore previa acquisizione da parte del soggetto richiedente di parere favorevole espresso dal Comando Polizia Locale. In nessun caso la struttura deve essere di ostacolo alla visuale di sicurezza (tipo la segnaletica verticale). Le strutture che entro o vicine alla carreggiata comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati come prescritto all'articolo 175, comma 2 del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada" a cura e spese del titolare concessionario.
 f) devono essere salvaguardati gli spazi di manovra per l'accesso ai passi carrai.

g) i dehors/padiglioni ubicati sulla sede stradale devono lasciare uno spazio libero per il transito dei veicoli di almeno 3,00 m nelle strade a senso unico e m. 5,60 nelle strade a doppio senso di circolazione. Nelle zone pedonali, l'occupazione mediante dehors sarà consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - non possono essere installate dotazioni fisse e tutte le attrezzature quali tavoli, sedie, ombrelloni presenti devono essere facilmente amovibili in caso di necessità, in modo da garantire l'accessibilità ai mezzi di soccorso;
 - al termine del loro utilizzo quotidiano le suddette attrezzature devono essere rimosse e non possono essere lasciate sul suolo pubblico;
 - deve essere garantita la transitabilità lungo le strade trasversali;
 - in qualunque caso l'occupazione deve consentire l'agevole accesso di barelle a ruote o tavolo spinale o altro presidio idoneo di trasporto dal luogo del soccorso all'ambulanza e non vi deve essere ostacolo alcuno durante l'esecuzione di detta operazione;
 - sia garantito l'agevole accesso ai passi carrabili in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
 - sia garantita l'accessibilità pedonale ed ai disabili lasciando libero uno spazio di almeno 1,20 m secondo le prescrizioni del Codice della Strada;
 - siano impregiudicati i diritti di terzi, secondo le prescrizioni del Codice Civile;
 - laddove le dimensioni della carreggiata lo consentano, l'occupazione del suolo pubblico del dehors è subordinata alla condizione di lasciar comunque libero qualche spazio di sosta sulla via, al fine di agevolare le operazioni di carico-scarico a favore dei residenti e delle attività commerciali.

h) "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale (Area "b" Centro Storico), ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria." (art. 20 comma 3 Codice della Strada)

Inoltre se i dehors si trovano in aree pedonali, eventuali sistemi di dissuasione installati devono essere facilmente amovibili o superabili dai mezzi di soccorso.

2. Spazio libero per flussi pedonali:
 a) in presenza di marciapiedi adiacenti ai fabbricati (senza porticato) deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, libero da oggetti, di almeno 2,00 m in aderenza all'edificio salvo per larghezze di marciapiede inferiori a 2,00 m in cui lo spazio libero deve essere pari alla larghezza del marciapiede. Pertanto qualora il marciapiede abbia una larghezza inferiore a 2,00 m sullo stesso non potranno essere installati dehors/padiglioni. Deve inoltre essere previsto un arretramento di 0.25 m dal filo del cordolo ad eccezione delle zone a traffico limitato e della aree pedonali che verranno valutate caso per caso.
 b) sotto il portico, per i flussi pedonali, deve essere lasciato uno spazio libero da oggetti pari ad almeno 2/3 della larghezza netta del porticato;
 c) sui marciapiedi in cui è presente una pista ciclabile l'occupazione deve essere arretrata di almeno 0,25 cm dalla pista ciclabile.
3. I dehors/padiglioni non possono essere collocati a una distanza inferiore a m 1,00 dal tronco di alberi di alto fusto. Esclusivamente i tavoli e le sedie del dehors aperto potranno essere posizionati ad una distanza inferiore di 1,00 m purché la parte basamentale dell'albero sia protetta da una griglia metallica posizionata a pavimento a carico del richiedente sulla base della tipologia concordata con il Settore LL.PP.. La manutenzione della griglia sarà a carico del richiedente e la stessa dovrà essere rimossa con la cessazione dell'attività. Non è possibile installare i dehors/padiglioni ad una distanza radiale inferiore a 15,00 m dagli accessi principali degli edifici di culto. Eventuali deroghe saranno concesse previo parere favorevole da parte dell'Ente interessato.

4. Non è consentito installare dehors/padiglioni o parti di esso a contatto con edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico del D.lgs. 42/2004 se non previa autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Architettonici e culturali del Piemonte.
5. I dehors/padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
6. Nel caso di installazione di dehors/padiglioni è possibile prevedere un'occupazione maggiore rispetto alla proiezione frontale dell'esercizio previa autorizzazione delle attività commerciali prospicienti. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi (scrittura privata) dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche, vetrinette e tabelloni pubblicitari) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors, da rinnovare al subingresso dell'attività e alla scadenza della concessione.
7. Nel caso di strade veicolari deve essere lasciata libera una larghezza dal filo del marciapiede opposto non inferiore a 3,50 m, e in ogni caso il filo dell'occupazione deve essere arretrato dalla striscia di delimitazione dei parcheggi di una distanza non inferiore a 0,25 m (la striscia dei parcheggi è ricompresa nella fascia di arretramento).
8. Nel caso di installazione dehors/padiglioni nei parchi e giardini pubblici e in prossimità di zona alberate dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche degli uffici competenti.
9. Salvaguardia tutela del patrimonio pubblico:
 a) l'installazione dei dehors/padiglioni non dovrà in alcun modo costituire manomissione del suolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere realizzate infissioni, tassellature, colorazioni, interramento di reti elettriche o altro sempre previa autorizzazione del Settore LL.PP.. In caso di danni preesistenti all'installazione dei dehors/padiglioni questi dovranno essere constatati durante un sopralluogo con gli Uffici prima del montaggio dello stesso. Eventuali danni e relativi costi di riparazione presenti in seguito saranno attribuiti al titolare dell'autorizzazione/concessione;
 b) è ammessa l'installazione, previa specifica autorizzazione, del sostegno fisso per ombrelloni;
 c) è ammessa, in accordo con gli Uffici competenti, la riparazione di eventuali danni presenti sul suolo, al fine di ridurre rischi di danni a persone o cose;
 d) l'installazione di elementi fissi quali padiglioni, fioriere, elementi di delimitazione, arredi o simili non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Per questo motivo gli elementi di delimitazione dovranno avere il lato inferiore posto a quota maggiore di 5 cm della quota di soglie, griglie, accessi o simili degli edifici nelle immediate vicinanze. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi allagamenti o danni da acqua a terzi, nelle immediate vicinanze degli elementi del dehors, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi del dehors. Ai fini del presente articolo è considerata "immediate vicinanze" la distanza interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors e/o di eventuali detriti trattenuti dagli stessi;
 e) per dehors/padiglioni installati in prossimità di alberi il Comune dovrà essere tenuto esente da qualsiasi responsabilità verso terzi. A titolo di esempio, non esaustivo, per danni a persone o cose dovute alla caduta di rami o branche, foglie, insetti, etc…;
 f) non è ammesso includere all'intero o sottostanti a coperture, alberi ed altre essenze vegetali;
 g) non è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, fari, altoparlanti, linee elettriche, tabelloni od altro;
 h) non è ammessa la realizzazione di scavi, interramento di condotte tecnologiche, etc. nel raggio di metri 5 da qualsiasi tronco, fatto salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti;
 i) non è ammesso, in prossimità di alberi ed altre essenze vegetali, effettuare lavaggi con detergenti, solventi, e similari, nonché spargere sale anti gelo o qualsiasi altra sostanza fito-tossica. Questa prescrizione trova applicazione anche qualora il dehors/padiglione, sia installata su pavimentazione impermeabile, la cui pendenza porti a disperderne lo scolo nei pressi di alberi ed altre essenze vegetali;

j) non è consentito, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio LL.PP., la riduzione della chioma, il taglio di branche, rami e radici di qualsiasi essenza vegetale presente nell'area del dehors o del padiglione nonché nelle immediate vicinanze;
k) è vietato, scaricare gas caldi di combustione o di trattamento dell'aria, in direzione della fronda degli alberi o dei cespugli;
l) soprattutto durante temporali o eventi meteorici intensi, il titolare autorizzazione/concessione dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità della struttura e/o dehors. Il Comune di Savigliano è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito.

TITOLO II - TIPI DI ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL'APERTO ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I – DEHORS (A1, A2)

Per **DEHORS** si intende lo spazio allestito per il consumo di alimenti e bevande all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o annesso ad un locale in cui la somministrazione coesiste con altra attività commerciale, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico. I dehors vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in:
a) dehors temporaneo aperto (A1): si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, autorizzabile per un periodo complessivo non superiore a 364 giorni nell'arco dell'anno solare;
b) dehors permanente aperto (A2): si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, autorizzabile per un periodo complessivo superiore a 365 giorni sino ad un massimo di ~~cinque~~ dieci anni a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. La concessione avrà termine in ogni caso il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI USO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico un dehors, dovrà ottenere preventivamente dal Comune l'autorizzazione per l'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico.
2. La domanda di occupazione del suolo pubblico, va presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale ed allegando la documentazione ivi prevista. Il Settore Lavori Pubblici comunale competente all'emanazione dell'atto di autorizzazione, ricevuta la domanda, qualora necessario può richiedere le integrazioni sospendendo i termini del procedimento. Potrà inoltre richiedere pareri ad altri Enti/servizi che si ritiene debbano essere coinvolti nel procedimento amministrativo. È facoltà del Responsabile del Settore Lavori Pubblici convocare una conferenza di servizi a cui partecipano i Responsabili o i loro delegati dei servizi interessati, nel corso della quale vengono acquisiti i pareri e le eventuali condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico
3. ~~In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali~~

~~e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.~~

3. Nell'area di centro storico R1, (punto b del precedente art. 4) i singoli progetti sono soggetti al rilascio del parere della Commissione del Paesaggio ai sensi dell'art 49 della L.R. 56/77.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI, PROROGA E RINNOVO

1. Il termine di validità dell'autorizzazione o concessione del suolo pubblico rilasciata per l'installazione delle strutture temporanee o permanenti collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico o privato, è determinata dalle tipologie di occupazione di cui al precedente all'art. 2 e più precisamente:
 a) dehors temporaneo aperto (A1): si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, autorizzabile per un periodo complessivo non superiore a 365 giorni nell'arco dell'anno solare;
 b) dehors permanente aperto (A2): si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, autorizzabile per un periodo complessivo superiore a 364 giorni sino ad un massimo di ~~cinque~~ dieci anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. La concessione avrà termine in ogni caso il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
2. L'autorizzazione del suolo pubblico è collegata alla durata dell'attività connessa all'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. Cessata l'attività il titolo è automaticamente revocato, salvo quanto previsto al comma successivo, e la struttura temporanea e/o permanente deve essere definitivamente rimossa.
3. Nel caso di sub-ingresso nell'attività anche il dehors può essere volturato al subentrante a condizione che non siano intervenute modifiche al progetto inizialmente autorizzato (arredi e dimensioni). In tal caso ci si potrà avvalere della procedura semplificata consistente nell'invio della comunicazione di sub-ingresso nell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico e della documentazione fotografica per dehors solamente nel caso non siano intervenute modifiche alle strutture autorizzate (arredi e dimensioni). La presentazione della documentazione fotografica di cui al successivo comma è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo.
4. Per i dehors permanenti l'occupazione sarà concessa per un periodo superiore a 364 giorni fino al termine massimo del 31 dicembre del quinto anno. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comune potrà richiedere al titolare, di attestare la conformità del dehors, il progetto autorizzato mediante la trasmissione di un adeguato numero di fotografie esplicative. La mancata presentazione della documentazione nei tempi stabiliti comporta violazione amministrativa sanzionabile ai sensi dell'articolo 23. Allo scadere dei ~~cinque~~ dieci anni la concessione sarà rinnovata per altri ~~5~~ dieci anni a condizione che il progetto sia conforme al regolamento vigente. Copia della comunicazione protocollata dal Comune, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.
5. Per le attività di tipo stagionale gli elementi di arredo del dehors dovranno essere rimossi per il periodo in cui l'attività viene sospesa.
6. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors temporaneo può essere prorogata per l'anno in corso, una sola volta, previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 365 giorni nell'arco dell'anno solare.
7. In occasione di rinnovo dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors temporaneo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza al Settore Lavori Pubblici Comunale, allegando idonea documentazione fotografica della struttura installata l'anno precedente e copia dei versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente.
8. Costituisce causa di diniego per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni, delle tasse previste e

dei tributi dovuti legati all'attività e delle sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Locale o altre Forze di Polizia nei confronti del titolare, o suo delegato, per infrazioni connesse all'espletamento dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

9. L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors temporaneo può essere rinnovata, previa verifica della conformità della stessa, per massimo 4 anni successivi a quello del rilascio, rinnovabile.
10. Non sono ammesse procedure diverse da quelle previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 8 – CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. I dehors devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti ed in particolare alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione di un tecnico abilitato.
2. È possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere e senza alcuna delimitazione. Nell'istanza di autorizzazione specifica dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
3. Al di sotto dei portici non è consentito il posizionamento di tavolini e sedie ai lati dell'accesso dell'esercizio: gli stessi dovranno essere collocati sul lato opposto del portico (ad eccezione di comprovata impossibilità al rispetto della presente norma, senza ad andare a gravare sulla situazione del passaggio pubblico).

ARTICOLO 9 – CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE

1. I dehors vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:
 - TIPO A1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande ~~**con e**~~ senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa);
 - TIPO A2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza da ~~pari a~~ metri 1,10 fino a metri 1,60 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana;

ARTICOLO 10 – LE CARATTERISTICHE FORMALI E DIMENSIONALI DEI DEHORS A1 E A2

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors A1 e A2, dovranno rispondere a quanto specificamente di seguito definito:

1.1 Delimitazione perimetrale.

La delimitazione perimetrale può essere costituita, in funzione dell'area e della tipologia di dehors (A1 o A2), dai seguenti elementi:

a) **Soluzioni autoportanti e mobili (pannelli, ringhiere, fioriere, miste)**, *previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia A1*: può esserne valutata l'installazione quando il piano di calpestio del dehors e quello dell'area circostante carrabile coincidono oppure quando il dehors si colloca a ridosso della sede viabile nella sola finalità di garantirne condizioni di sicurezza. La soluzione adottata per i pannelli dovrà sempre assicurare la permeabilità alla vista; i pannelli dovranno essere posti con interasse di minimo m 1,00 tra i montanti di supporto e avere altezza ~~pari a m 1,10~~ da m 1,10 fino a m

1,60 con supporti di altezza massima di 0,50 m. Avendo caratteristica di movibilità, dovranno essere semplicemente appoggiati a terra e garantire adeguate condizioni di sicurezza e stabilità mediante basamenti verificati al ribaltamento. L'utilizzo di fioriere come delimitazione è ammesso solo su fronte carreggiata; potranno avere altezza massima 0,50 m e l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m ~~1,10~~ 1,60. Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio;



b) **Soluzioni con ringhiera a giorno o pannelli trasparenti fissi**, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia A2: elementi verticali di delimitazione rigidi fissi, ancorati alla pedana, con interasse di minimo m 1,00 tra i montanti di supporto e altezza complessiva ~~pari a m 1,10~~ fino a m-1,60 misurata dal piano di calpestio del dehors al filo superiore della delimitazione stessa. I pannelli vetrati, se presenti, dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti. Nel caso in cui sia presente un dislivello superiore a cm 2,5 tra pedana e marciapiede, andrà garantita la sicurezza dei fruitori anche sul fronte esercizio, con accorgimenti progettuali funzionali a garantire l'assenza di delimitazione sul fronte esercizio stesso. In caso sia imprescindibile l'utilizzo di delimitazione costituita da ringhiera o pannelli trasparenti, la stessa dovrà garantire un'apertura minima, completamente libera, pari alla larghezza della rampa di accesso disabili ai sensi della normativa vigente. Ove non vi sia dislivello tra pedana e marciapiede, dovrà essere lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio. Nel progetto dovranno sempre essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore della delimitazione (se in legno, le specie scelte dovranno essere resistenti alla permanenza all'esterno e/o opportunamente trattate con materiali che ne garantiscano un ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente urbano). Sono ammessi zoccoli opachi o supporti di ancoraggio solo nei casi in cui questi vengano integrati opportunamente nei pannelli di delimitazione e comunque per un'altezza massima di 0,50 m. Non è mai ammessa la compresenza sovrapposta della ringhiera a giorno e dei pannelli trasparenti. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali).



c) **Soluzioni integrate fisse (pannelli, fioriere, ringhiere)** previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia A2: poste in correlazione alla presenza di pedana e ancorate alla stessa, sono costituite da elementi verticali di delimitazione rigidi fissi con altezza ~~pari a m 1,10~~ fino a m-1,60 e interasse tra i montanti di supporto di almeno m 1,00. Le fioriere potranno essere posizionate in modo discontinuo purché inserite in modo armonico con il contesto e solo se integrate con le altre tipologie di delimitazione che comunque dovranno garantire la sicurezza; potranno avere altezza massima 0,50 m; l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m ~~1,10~~ 1,60. Non sono ammissibili piante e decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi e rampicanti).



1.2 Pavimentazione e superficie di calpestio.

Il dehors potrà essere collocato su:

a) **pavimentazione esistente nella tipologia A1**: su sedime asfaltato, lastricato in pietra, pavimentato, oppure semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, o con trattamenti superficiali particolari autorizzati dal Servizio competente, con esclusione delle aree trattate a verde; nei portici, nelle aree, vie, piazze e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista.

b) **pavimentazione su pedana nella tipologia A2**: ammissibile solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o realizzata per ragioni di sicurezza o dettate dal contesto viabile o dalla necessità di

garantire il superamento delle barriere architettoniche. Per la realizzazione del piano di calpestio potranno essere utilizzati materiali di diversa natura, purché rispondenti alle specifiche norme di sicurezza e di igiene per le pavimentazioni per uso esterno. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Le eventuali rampe di accesso per il superamento delle barriere architettoniche dovranno rispettare la normativa vigente ed essere collocate esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessionata nonché entro il perimetro della pedana.



Non è ammessa la collocazione di alcuna tipologia di stuoia, tappeto o simili sulla superficie di calpestio. Per i dehors di tipo A1 e A2 non è assentibile, a nessun titolo e per nessuna motivazione, la manomissione del suolo pubblico a mezzo di scavi, carotature, tassellature o comunque con elementi destinati a variare lo stato dei luoghi senza l'autorizzazione del Settore LL.PP..

1.3 Coperture

Costituiscono gli elementi di maggiore impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico e ambientale. Sono ammessi esclusivamente materiali non lucidi, i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le prescrizioni dettagliate previste per gli specifici ambiti.
Sono ritenute idonee alla collocazione nei diversi e specifici contesti cittadini le seguenti tipologie di coperture di seguito dettagliate, compatibili con dehors A1 e A2.

a) **Ombrelloni a sostegno centrale o laterale**: in sede di progetto dovrà essere valutata dal professionista la dimensione di ingombro degli ombrelloni, in modo che la stessa risulti coerente con il contesto in cui il dehors si inserisce. Il palo di sostegno centrale o laterale dovrà essere in metallo, in alluminio o in legno di colore scuro e dovrà essere sempre contenuto entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa.

 - L'altezza dal filo più basso della copertura degli ombrelloni al piano di calpestio del dehors non dovrà essere inferiore m 2,20. Gli ombrelloni dovranno collocarsi entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa e non sporgere dalla suddetta area.
 - Gli ombrelloni dovranno avere forma quadrangolare di dimensioni massime m 4x4, preferibilmente quadrati, con eventuale mantovana di altezza sempre proporzionata alle dimensioni dell'ombrellone stesso. La mantovana non dovrà essere elemento aggiuntivo della copertura degli ombrelloni, ma dovrà esserne parte integrante; in nessun caso è consentito

l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo. Potranno essere valutate soluzioni con forme diverse (mai rotonda) o misure maggiori in relazione a particolari contesti architettonici e ambientali oggetto di specifico parere vincolante, da parte del Servizio competente in materia di qualità e decoro urbano. Soluzioni diverse fornite nell'ambito di specifici progetti costituiscono eccezione alle indicazioni di cui sopra. Per soluzioni che prevedono più ombrelloni all'interno dello stesso dehors, questi dovranno avere stessi materiali, dimensioni e/o forma e cromie.

- Nelle aree verdi sono ammissibili ombrelloni di forma variabile (mai rotonda), non necessariamente quadrangolari. Sono valutabili eventuali tipologie appositamente progettate di coperture innovative per forma e materiali.
- Sui teli e sull'eventuale mantovana degli ombrelloni non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente su un unico lato della mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.
- Gli ombrelloni proposti dovranno essere di tipo autoportante, privi di ancoraggi che comportino la manomissione del suolo pubblico ed essere opportunamente zavorrati al fine di impedirne oscillazioni eccessive in caso di vento o maltempo. La responsabilità relativa alla loro installazione, manutenzione, ricovero e custodia è in capo al solo concessionario dell'attività.



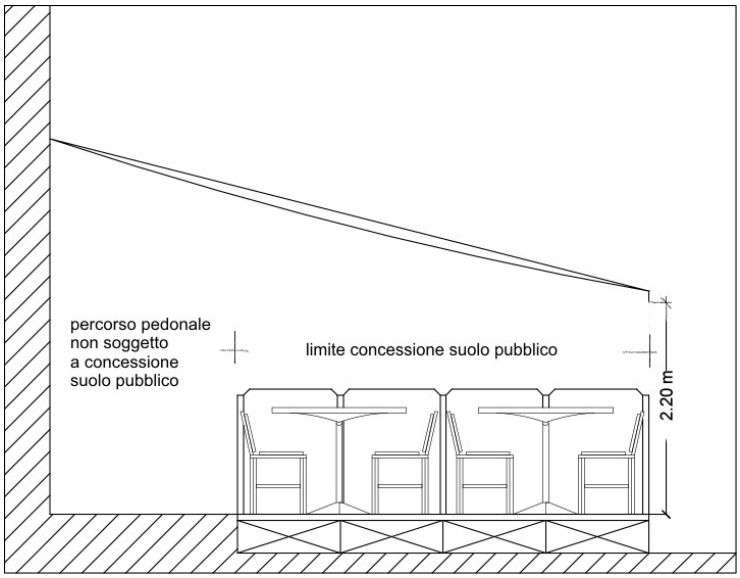
b) **Falda tesa di tipologia retraibile con aggancio alla muratura, senza punti di appoggio al suolo (tenda a pantalera):** La linea di aggancio deve essere prevista al di sopra delle aperture presenti sulla facciata dell'edificio e, qualora esistano, al di sopra delle cornici; è necessario garantire il corretto inserimento rispetto alla partitura della facciata, alla simmetria delle aperture ed alla presenza di eventuali elementi architettonici (cornici in rilievo o modanature) caratterizzanti l'edificio.
L'inclinazione delle falde dovrà risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. L'altezza dal filo più basso della copertura al piano di calpestio del dehors dovrà essere di almeno a m 2,20, anche tenendo conto della presenza dell'eventuale mantovana che potrà essere posta solo sul fronte parallelo alla facciata; non sono ammissibili teli o mantovane laterali. Sulla falda tesa e sull'eventuale mantovana non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente sulla mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso. Si intende area soggetta a concessione di suolo pubblico quella occupata dall'insieme degli elementi del dehors, risultano pertanto escluse dal conteggio le eventuali aree coperte dalla falda tesa riservate esclusivamente ai percorsi pedonali. La falda tesa non potrà essere posizionata sulla facciata di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt.10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. non potrà altresì essere ammessa contestualmente alla presenza su facciata di eventuali tende, coperture o pensiline già autorizzate a fini

pubblicitari e/o edilizi.

I colori delle coperture (ombrelloni e tende a falda tesa) dovranno essere definiti in fase progettuale e finalizzati alla connotazione degli ambiti nei quali sono inseriti; sono preferibili scelte cromatiche armoniche o unitarie nei vari ambiti viari. I colori selezionati dovranno garantire un'integrazione con le facciate degli edifici e con il contesto ambientale. Dovranno essere di materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente. È sempre necessario fornire un campione del materiale proposto. Sono ammissibili le seguenti cromie: chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, bordeaux, blu, verde, grigio, marrone, nero.

Le coperture utilizzate dovranno essere dotate di certificazioni di legge e di relative schede tecniche che indichino le condizioni di corretto utilizzo, anche in caso di eventi atmosferici. Qualunque modifica delle caratteristiche dei prodotti certificati dovrà essere accompagnata da specifica relazione di verifica/calcolo da parte di professionista abilitato.

Le coperture (ombrelloni e pantalere) dovranno essere chiuse negli orari di chiusura dell'esercizio.



1.4 Elementi di arredo, apparecchiature illuminanti e riscaldanti

Sono costituiti da tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobile di servizio, eventuali fioriere ornamentali. Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, con attenzione ai parametri ergonomici e correttamente rappresentati nel progetto. Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.

1. Elementi di arredo ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza antincendio. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata.

2. I mobili di servizio non potranno avere altezza superiore a m 1,10 e dovranno essere limitati a una sola unità per dehors. Le eventuali panche presenti potranno avere lunghezza massima di m 2,00 al fine di essere facilmente rimosse in fase di chiusura dell'esercizio.
3. Le fioriere potranno essere ammesse nella tipologia A1 come elementi singoli, quali vasi o contenitori di arredo esclusivamente in aree, vie e piazze pedonali e comunque incluse nell'area di occupazione di suolo pubblico. Nelle tipologie A1 e A2, le fioriere oltre che come elementi di arredo potranno essere utilizzate ad integrazione della delimitazione perimetrale Le dimensioni, le distanze tra gli elementi, le tipologie di materiale e di specie vegetale dovranno essere indicate precisamente in progetto e dovrà essere fornita fotografia o immagine di catalogo dell'elemento. Sulle fiorerie non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Le fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta funzionalità: dovranno essere adeguatamente piantumate con la messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alla stagione; si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano, gli elementi vegetali dovranno essere mantenuti in perfette condizioni; quelli deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti.
4. Sugli elementi componenti i dehors ed all'interno dello stesso sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture costituenti i dehors previo l'ottenimento della necessaria autorizzazione prevista dalla normativa vigente.
5. Qualora i dehors aperti siano dotati di impianti (illuminazione, diffusione acustica, etc.) il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso l'esercizio, allegate all'autorizzazione o concessione connesso al dehors, le certificazioni previste da specifiche normative di riferimento.
 a) *Impianti di illuminazione*
 La realizzazione dell'illuminazione per l'area a dehors non soggiace a specifiche disposizioni ma in ogni caso dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento verso aree a transito pedonale e/o verso zone di traffico veicolare e l'impianto di illuminazione dovrà essere provvisto di idonea certificazione prevista dalla normativa vigente. I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehors limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti. Sono ammesse singole lampade da tavolo, laddove esista una pedana sopraelevata sotto la quale far correre gli impianti. La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna. Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio devono avvenire nel rispetto delle norme UNI-CEI. Non deve essere manomesso in alcun modo il suolo pubblico.
 b) *Impianti di riscaldamento*
 I dehors potranno essere dotati di impianto di riscaldamento unicamente nel periodo invernale: potranno essere previsti dispositivi riscaldanti nelle tipologie più semplici, unicamente a superficie radiante e non a fiamma. Dovrà essere privilegiato il sistema che garantisce un minor consumo energetico, una facile rimovibilità ed evita fenomeni di condensa superficiale sugli eventuali divisori trasparenti.
 c) *Impianti di diffusione acustica*
 Vanno osservate in generale le direttive tecniche di installazione per gli impianti elettrici esposte precedentemente, la normativa di settore e la normativa sulla diffusione acustica vigente. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per l'installazione di impianti non a norma e difformi da quanto previsto dal regolamento.

6. Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti.

1.5 Limiti di collocazione

Nelle aree verdi sono ammissibili solo dehors di tipologia A1. e A2
Per i chioschi di somministrazione alimenti e bevande è ammessa la collocazione di soli dehors (A1 o A2). Sono esclusi padiglioni connessi a chioschi di somministrazione. La collocazione e la dimensione dei dehors dovranno essere progettate in modo da salvaguardare le alberature e le specie vegetali presenti e saranno oggetto di specifica valutazione con il servizio competente.

2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors ed è consentita unicamente quando la larghezza del marciapiede ne permette il posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale ed è comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo previa concessione rilasciata a sensi della C.U.P. (Canone Unico Patrimoniale). Tale concessione non può aggiungersi alle occupazioni disciplinate dal presente Regolamento ed ai fini del rilascio è necessario ottenere i pareri preventivi dei Servizi comunali competenti.

CAPO II – PADIGLIONE (P)

Per **PADIGLIONE** attrezzato per il consumo di alimenti e bevande si intende quell'insieme di elementi che costituiscono un manufatto, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria; tale manufatto, annesso ad un pubblico esercizio, ne costituisce superficie aggiuntiva; in esso è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.
Il padiglione è costituito dai seguenti elementi: delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura, tale da creare un ambiente chiudibile totalmente o parzialmente in funzione delle diverse scelte progettuali o delle stagionalità, con pavimentazioni permeabili o impermeabili funzionali al posizionamento/ancoraggio della struttura verticale e come soluzione alle discontinuità del suolo, copertura in materiale rigido o tessuto , arredi e attrezzature, installati nel rispetto della vigente normativa tecnica ed igienico-sanitaria.
Il progetto del padiglione dovrà indicare la superficie complessiva e l'area netta interna destinata alla somministrazione, nonché prevedere le diverse configurazioni eventualmente presenti nei diversi periodi dell'anno: struttura completamente chiusa, configurazioni semichiuse, in funzione delle diverse stagionalità o utilizzi, in correlazione al dettaglio delle eventuali aperture sia in altezza che lungo il perimetro e alle diverse scelte progettuali. Le varie configurazioni del manufatto nel corso delle stagionalità non determineranno comunque modifica di tipologia dello spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
I padiglioni devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza, con montanti e profili in alluminio, ferro, metallo, ghisa o altro materiale che ne permetta il posizionamento su terreno e ne garantisca dettagli di eleganza oltre che di stabilità. La struttura dovrà essere autoportante e indipendente e dovrà essere corredata delle certificazioni relative agli aspetti statici. I colori, le forme, i materiali impiegati e le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza,

utilizzando materiali di alta qualità e per uso esterno (di massima, non sono ammesse strutture in legno naturale chiaro).

ARTICOLO 11 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PER L'INSTALLAZIONE DI PADIGLIONE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico un padiglione completamente smontabile, diretto a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, per un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle normative di settore, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (d. Lgs 42/2004 e s.m.i.) e del presente regolamento, invia comunicazione di inizio dei lavori (CIL) all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. e-bis) del DPR 06.06.2001 n. 380 e succ. mod. ed int. e, n. 26 Tabella A, Sez. II del D. Lgs 222/2016, mediante compilazione della modulistica presente sul sito istituzionale nella sezione Sportello Unico Digitale ed indirizzata al SUAP del Comune di Savigliano.
2. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico un padiglione chiuso, per un periodo complessivo massimo di ~~cinque~~ dieci anni a far data dal rilascio del titolo abilitativo edilizio, inoltra istanza completa di tutta la documentazione prevista dal vigente Regolamento Edilizio, mediante compilazione della modulistica presente sul sito istituzionale nella sezione Sportello Unico Digitale ed indirizzata al SUAP del Comune di Savigliano, al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo unico, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i., eventualmente corredata da tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento dei pareri/atti di assenso comunque denominati dagli uffici/enti coinvolti nel procedimento amministrativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle normative di settore, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004 e s.m.i.) e del presente regolamento.
 E' facoltà del Responsabile del SUAP convocare una conferenza di servizi a cui partecipano i Responsabili o i loro delegati dei servizi interessati, nel corso della quale vengono acquisiti i pareri e le eventuali condizioni per il rilascio del provvedimento autorizzativo conclusivo.
 La realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono classificati "interventi di nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del DPR 380/2001 n. 380, e assoggettati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del citato Testo Unico dell'Edilizia.
 Il provvedimento autorizzativo avrà validità ~~quinquennale~~ decennale rinnovabile senza corresponsione del contributo di costruzione di cui sopra per altri ~~cinque~~ dieci anni qualora il progetto sia conforme al regolamento vigente, previa richiesta di rinnovo da presentare 90 giorni prima della scadenza. Nell'area di centro storico, (punto b del precedente art. 4) i singoli progetti sono soggetti al rilascio del parere della Commissione del Paesaggio ai sensi dell'art 49 della L.R. 56/77.

ARTICOLO 12 – CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

1. I padiglioni non devono interferire con la viabilità veicolare ed i flussi pedonali ed in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:
 a) in prossimità di incrocio i padiglioni non dovranno ostacolare le visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 b) i padiglioni non devono occultare la segnaletica stradale presente;
 c) non è consentito installare padiglioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta ad eccezione dei casi individuati dagli uffici competenti;

d) l'area occupata dai padiglioni non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici e con gli attraversamenti pedonali;
e) nella collocazione dei padiglioni sui marciapiedi privi di portico deve essere lasciato uno spazio libero per i flussi pedonali, che non deve essere inferiore a metri 2,00;
f) in adiacenza a monumenti deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedirne la visuale prospettica;
g) i padiglioni devono essere arretrati di almeno 0,25 m dalla carreggiata stradale ad eccezione delle zone a traffico limitato e pedonali, le cui installazioni verranno valutate caso per caso;
h) i padiglioni non devono interferire con terrazzi, passi carrai e altri padiglioni. In tutti i casi la collocazione dei padiglioni viene autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada e delle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

2. I padiglioni sono autorizzabili negli ambiti urbani di seguito elencati: B, C, e non sono invece autorizzabili in A (Piazza Santarosa e Piazza Cesare Battisti)

12.1 – AREA DEL CENTRO STORICO, (Area B)

La tipologia prevista per questo ambito è da considerarsi come struttura flessibile, dalle dimensioni variabili in base al contesto di inserimento, tramite l'addizione o la sottrazione dei moduli-vetrata.
La lunghezza dei padiglioni potrà essere uguale o superiore al fronte delle vetrine degli esercizi interessati, e dovrà adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture del fabbricato prospiciente o dei portici della facciata.
Nel caso di installazione di padiglioni in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i 4,00 m in totale della misura eccedente la proiezione dell'esercizio. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti le autorizzazioni (scrittura privata ~~**registrata**~~) dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche, vetrinette e tabelloni pubblicitari) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del padiglione. La stessa dovrà essere rinnovata al sub-ingresso dell'attività e alla scadenza ~~quinquennale~~ decennale della concessione. La lunghezza dei padiglioni non potrà comunque essere superiore a 10,00 m. Le altezze, i materiali, i colori, le dotazioni impiantistiche ammesse e le grafiche da realizzare in ogni specifico contesto sono quelle indicate agli articoli successivi.

12.2 – RESTANTE PARTE DELL'AREA URBANA (Area C)

Per tali ambiti sono previste tutte le indicazioni di cui ai precedenti punti. In tutti i casi la collocazione dei padiglioni viene autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada e delle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. La profondità del padiglione non potrà eccedere i 4,00 m. I padiglioni da realizzare all'interno dei parchi o giardini del territorio comunale, non hanno particolari limitazioni nella collocazione purché non ostacolino i flussi pedonali e ciclabili e non precludano la vista di emergenze ambientali e/o monumentali significative. Le strutture sono concepite come elementi modulari aggregabili a seconda delle esigenze dimensionali e del contesto di inserimento, sarà possibile variare la lunghezza e larghezza dei padiglioni aumentando o diminuendo il numero di pannelli vetrati. Sui viali alberati in presenza pubblici esercizi le strutture potranno essere installate unicamente negli stalli dei parcheggi antistanti i pubblici esercizi che non prevedano l'attraversamento della carreggiata stradale.
La lunghezza di tali padiglioni potrà anche essere superiore al fronte delle vetrine degli esercizi interessati. Nel caso di installazione di padiglioni in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i 4,00 m in totale della misura eccedente la proiezione dell'esercizio. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenute le autorizzazioni (scrittura privata ~~**registrata**~~) dei titolari di esercizi commerciali o

di attrezzature commerciali (bacheche, vetrinette e tabelloni pubblicitari) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del padiglione, da rinnovare al sub-ingresso dell'attività e alla scadenza ~~quinquennale~~ decennale della concessione. Le altezze, i materiali, i colori, le dotazioni impiantistiche ammesse e le grafiche da realizzare in ogni specifico contesto sono quelle indicate agli articoli successivi.
Nei viali alberati dovrà essere lasciata libera una larghezza dal filo del marciapiede opposto non inferiore a 3.50 m, e in ogni caso il filo dell'occupazione deve essere arretrato dalla striscia di delimitazione dei parcheggi di una distanza non inferiore a 0.25 m (la striscia dei parcheggi è ricompresa nella fascia di arretramento). La dimensione massima del padiglione non potrà essere superiore a 4,00 m di profondità.

ARTICOLO 13 – CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

1. I padiglioni dovranno garantire i requisiti di smontabilità e trasportabilità.
2. Le strutture sono concepite come elementi modulari aggregabili a seconda delle esigenze dimensionali e del contesto di inserimento, sarà possibile variare la lunghezza e larghezza dei padiglioni aumentando o diminuendo il numero di pannelli vetrati.
3. Dovranno essere adottate soluzioni unitarie per i padiglioni di esercizi contigui e, ricercate soluzioni degli allestimenti interni che siano unitarie o comunque armonici tra di loro per piazza o strada (o più strade), o perlomeno per isolato.
4. Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture della facciata.
5. I padiglioni laddove previsto dalla normativa vigente, dovranno essere provvisti agli ingressi di apposite rampe di accesso per i disabili.
6. Deve essere inoltre previsto quanto segue:
 a) l'installazione non deve mai interferire con i rapporti aeranti ed illuminanti dei vani o locali ad essi collegati;
 b) i padiglioni dovranno essere dimensionati per sopportare la spinta del vento sulla base di idonea relazione di calcolo. Poiché il tipo di copertura individuato (tipo "pergo-tenda") non potrà essere dimensionato per sopportare il carico della neve il proprietario nella richiesta di installazione dovrà allegare specifica assicurazione ed assunzione di responsabilità ed esclusione del Comune dalla stessa. Il titolare del padiglione si dovrà impegnare all'effettuare la rimozione della neve nello spazio circostante la struttura stessa per una profondità di almeno 1,00 m. Tale precauzione è finalizzata ad evitare danni agli elementi portanti durante le operazioni di sgombero neve sul suolo pubblico.
7. Nell'ambito urbano B) Area del Centro Storico i tamponamenti dei padiglioni dovranno essere realizzati su tutti i quattro lati con vetro stratificato e non potrà essere utilizzato alcun tipo di materiale differente. In tali ambiti non potranno essere posizionate le pedane interne alla struttura se non in presenza di marciapiedi, di dislivelli o per l'eliminazione di barriere architettoniche.
8. Negli ambiti urbani B), i tamponamenti dei padiglioni potranno essere realizzati su tutti i quattro lati con vetro stratificato oppure su tre lati in vetro stratificato e unicamente sul lato portico, a chiusura delle arcate, in tipo "Pvc crystal", materiale plastico completamente trasparente a base di resina PVC con bassa conducibilità termica. Il materiale tipo "Pvc crystal" potrà essere utilizzato a condizione che venga posizionata una guida regolabile, telescopica, con speciale sistema magnetico di tensionamento del telo; tale guida dovrà essere posizionata sul pilastro prospiciente il marciapiede, lasciando liberi pertanto i tre lati del pilastri verso il portico. In presenza di tali elementi dovrà essere allegata l'autorizzazione della proprietà per l'installazione di quanto sopra.
9. Negli ambiti urbani C) Area del Capoluogo e aree frazionali i padiglioni potranno essere realizzati in vetro stratificato, in materiale tipo "Pvc crystal", materiale plastico completamente trasparente a base di resina PVC con bassa conducibilità termica.
10. Le caratteristiche strutturali dei padiglioni sono di seguito elencate e suddivise in base agli elementi compositivi.

11. Le strutture non dovranno in nessun modo essere ancorate al suolo, ma poggiate su piedini regolabili in acciaio per permetterne il livellamento e non danneggiare la superficie della strada o della piazza. Qualora per motivi statici la struttura debba essere ancorata al suolo dovrà essere ottenuto preliminarmente il parere autorizzativo dall'ufficio L.L.P.P. comunale. La struttura dovrà essere realizzata in metallo verniciato in tutti gli ambiti urbani, con colorazione sulla base dell'inserimento ambientale. Nessun particolare delle tecnologie di movimentazione e sostegno del telo o di assemblaggio, così come le guide di scorrimento delle vetrate, devono risultare visibili, grazie a una cornice di altezza circa 0,50 m. La pendenza del telo dovrà favorire lo scarico laterale dell'acqua che, attraverso apposite grondaie interne alla cornice, defluirà a terra tramite aperture poste alla base delle gambe portanti. La struttura metallica oltre a garantire una facile smontabilità potrà alloggiare eventuali impianti o apparecchi illuminanti.
12. I tamponamenti verticali dovranno essere realizzati in pannelli di vetro stratificato privi di telaio, inseriti in corsie incassate a soffitto o a pavimento (esclusivamente in presenza di pedane). Sono pertanto vietati i tamponamenti fissi e quelli a scorrimento verticali. Nel caso di pannelli scorrevoli il meccanismo di scorrimento, a rotaia non dovrà essere a vista. I vetri non dovranno essere colorati o con finitura a specchio. Le vetrate scorrevoli e impacchettabili dovranno essere resistenti a vento, urti pioggia, rumore, polvere e raggi UV, e dovranno essere realizzate in vetro nel rispetto della normativa vigente Qualora, laddove previsto, si utilizzino binari inferiori necessari a "caricare" a terra il peso dei pannelli evitando quindi carichi pesanti su traverse o travi portanti, gli stessi dovranno avere le piste di scorrimento dei pannelli in materiale anti attrito, impermeabili all'acqua ed al vento. L'azionamento del telo potrà essere manuale o motorizzato.
13. La pavimentazione interna potrà essere realizzata: nell'ambito B, in materiale ligneo (tavolato). Nei restanti ambiti potrà essere realizzato in materiale ligneo al naturale oppure rivestito in materiale plastico, oppure con materiale ceramico o ancora con pannelli riscaldanti, In presenza di eventuali pozzetti dovrà essere garantita l'ispezionabilità, mediante botole con l'iscrizione dell'erogatore del servizio al quale si riferisce. Eventuali danni alle pavimentazioni pubbliche saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione. I padiglioni dovranno essere provvisti agli ingressi di apposite rampe di accesso per i disabili (pendenza max 15%).
14. Sistema di oscuramento potrà essere di due tipi: tenda scorrevole o avvolgibile a rullo i cui colori saranno da concordare.
15. L'illuminazione interna sarà garantita da faretti ad incasso e da corpi illuminanti sospesi nella copertura o nella struttura.
16. Per le strutture chiuse di cui al presente titolo non è consentito (salvo situazioni da valutare caso per caso e comunque da motivare):
 - realizzare superfetazioni dei padiglioni con pannelli di qualsiasi genere e materiale;
 - installare fioriere, steccati, cannicciato e tamponamenti che non siano quelli previsti dal presente regolamento realizzate per ogni ambito omogeneo;
 - installare tendaggi fissi o estensibili e ombrelloni esterni al padiglione o quant'altro non previsto dal presente regolamento realizzate per ogni ambito omogeneo;
 - esporre merce nell'area esterna, e intralciare la viabilità pedonale od occupare il suolo pubblico con segnaletiche, bacheche pubblicitarie(menù) o qualsiasi altro oggetto (sculture, totem, oggetti plastici, ecc.) per richiamare l'attenzione che non siano esplicitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 14 – VINCOLI

In presenza di specifici vincoli di legge occorre il nulla osta preventivo degli enti interessati.

In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere da parte del richiedente il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
Qualora le insegne vengono posizionate successivamente alla presentazione della richiesta di installazione del padiglione, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione.

ARTICOLO 15 – IMPIANTI TECNICI

1. L'utilizzo di apparecchi mobili a gas GPL, a fungo o piramide, di buona fattura e qualità, integrati nel contesto, è consentito nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il proponente dovrà certificare che siano rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, anche in relazione ai locali di ricovero delle apparecchiature. Le apparecchiature dovranno essere corredate delle certificazioni di legge.
2. Solo per i padiglioni è ammissibile la realizzazione di impianti di illuminazione e di riscaldamento/raffrescamento, che dovranno essere oggetto di corretto dimensionamento e di certificazione ad opera di soggetti qualificati. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso il locale, allegate all'autorizzazione o concessione connessa al padiglione, le certificazioni previste dalle specifiche normative di riferimento.
3. I componenti degli eventuali impianti dovranno essere progettati in modo armonico con il padiglione. Gli eventuali impianti di riscaldamento/raffrescamento, aerazione, o di altra tipologia innovativa, dovranno essere opportunamente integrati nel progetto e posti all'interno della sagoma del manufatto, al fine di rendere complessivamente omogeneo il progetto del volume, integrato coerentemente nel contesto ambientale e rispetto alle facciate degli edifici circostanti. Non saranno ammissibili volumi aggiuntivi esterni alla sagoma del manufatto, quali ad esempio unità esterne di condizionatori o trattamento dell'aria, che dovranno essere invece mascherati con accorgimenti tecnici o costruttivi utili a mantenere il decoro delle aree in cui si inserisce il nuovo volume.
4. Nei dehors/padiglioni è espressamente vietato:
 - l'utilizzo di fiamme libere (torce, candele, apparecchi riscaldatori a fiamma libera, ecc.);
 - la realizzazione o la derivazione di linee elettriche aeree sia provvisorie sia permanenti;
 - procedere a manomissioni del suolo pubblico e delle aree verdi in assenza di esplicita autorizzazione, laddove concedibile, rilasciata dal Servizio competente in materia di suolo e di verde pubblico ai sensi dei Regolamenti vigenti;
 - l'utilizzo di apparecchiature elettriche o a gas non specificamente certificate per uso in ambiente esterno;
 - eseguire allacciamento alla rete del gas metano.
5. L'utilizzo di lampade autoalimentate è ammesso sia per dehors che per padiglioni qualora le stesse siano progettate per essere utilizzabili in ambienti esterni e siano accompagnate dalle necessarie certificazioni di legge. Il modello prescelto di apparecchiatura elettrica o termica potrà essere oggetto delle stesse richieste cui sono soggetti gli altri arredi, anche in funzione delle caratteristiche del contesto di installazione.
6. La realizzazione dell'impianto elettrico dovrà essere effettuata da Imprese abilitate nel rispetto della normativa di settore e secondo le vigenti specifiche norme tecniche (CEI 64-8 e successive). L'installatore dell'impianto dovrà produrre esplicita dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 come modificato dal DM 19/05/2010 ed eventuali s.m.i. Ogni eventuale modifica agli impianti, anche successiva, dovrà essere opportunamente certificata e rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza.
7. Qualora si preveda l'utilizzo di riscaldatori a gas, l'utilizzo e il mantenimento degli stessi dovrà essere effettuato nell'ambito della normativa e regolamentazione vigente (L.1083/71, L.46/90, Norme UNI CIG 7129 e UNI CIG 7131 qualora applicabili). Tali riscaldatori sono pertanto vietati nel caso in cui il

padiglione, anche se aperto, non sia convenientemente aerato. È responsabilità del Concessionario garantire l'utilizzo degli apparecchi in condizioni di sicurezza, sia durante l'utilizzo effettivo, che durante il periodo di fermo impianto, anche in relazione alle modalità di ricovero degli stessi in idonei ambienti, in cui non sia possibile l'accesso da parte del pubblico.

8. Nei dehors e padiglioni, non è consentito l'installazione di luci che possano recare disturbo visivo, abbagliamento nei confronti del traffico viabile, in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada. Sono preferibili installazioni il cui flusso luminoso sia direzionato verso l'interno dell'area di occupazione di suolo pubblico. Gli apparecchi di illuminazione installati lungo la perimetrazione dell'area di occupazione dovranno avere un'altezza massima corrispondente all'altezza della delimitazione medesima.
9. Tutti gli elementi di arredo, incluse le dotazioni impiantistiche relative alle lampade e ai riscaldatori, dovranno essere idonei per l'utilizzo in ambiente esterno (per gli utilizzatori elettrici, il grado di protezione richiesto ai sensi della Norma CEI EN 60529/1997 è IP X4 o superiore). Dovranno essere inoltre facilmente pulibili e se esposti alle intemperie non dovranno imbibirsi di acqua.

TITOLO III – PRESCRIZIONI GENERALI

ARTICOLO 16 – SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE

In relazione a particolari esigenze di interesse pubblico ovvero in caso di oggettiva necessità di consentire una circostanziata deroga a prescrizioni, anche di carattere dimensionale, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, previo parere del Servizio competente per materia e previo parere degli Enti sovraordinati, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative.

ARTICOLO 17 – PRESCRIZIONI GENERALI

1. I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto approvato. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere manutenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente manutenuti e potati.
2. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso.
3. La concessione di occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde eventualmente occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente.
4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico c/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le indicazioni della Città.
5. Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite.
6. Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Fatte salve le ulteriori limitazioni disposte dai Regolamenti in materia, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali; è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

ARTICOLO 18 – PAGAMENTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SUI RIFIUTI

1. L'occupazione di suolo pubblico con dehors e padiglioni comporta il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (di cui all'Articolo 1 comma 816 e succ. della legge n.160/2019) o diverse forme di prelievo

nel rispetto dei limiti di legge. È tenuto al pagamento del Canone il titolare dell'atto di autorizzazione o di concessione così come previsto dal Regolamento comunale.
2. Le tariffe, le modalità e i termini di pagamento, le sanzioni relative all'applicazione del Canone sono riportate nel vigente Regolamento CUP.
3. La superficie occupata con dehors e padiglioni è gravata dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

ARTICOLO 19 – ORARIO

1. Il dehors o il padiglione osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi.

ARTICOLO 20 – DANNI ED INTERVENTI SOSTITUTIVI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors (A1 e A2) o padiglioni (P), deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione.
2. In caso di revoca o decadenza della concessione ai sensi del successivo articolo 14, ovvero per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberate ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 21 – REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA

1. Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors o padiglioni, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors **(A1, A2**) o padiglioni **(P)** può essere revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al suo rilascio, il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in caso di motivata urgenza il termine si riduce a 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Responsabile del Servizio competente nei seguenti casi:
 a) qualora nella località interessata debbano essere realizzati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, deve avvenire con 15 giorni di preavviso;
 b) qualora si rendano necessari di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'occupante può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente ovvero la società competente all'attività di pronto intervento, sono autorizzati a rimuovere le strutture;
 c) ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al concessionario viene eseguita in forma urgente e non è soggetta ad alcun termine prefissato di preavviso, né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento, ma esclusivamente al rimborso di cui al successivo comma 4.
3. Nei casi di revoca o di sospensione della concessione i costi di rimozione dell'allestimento sono a carico del concessionario.
4. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà

essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

ARTICOLO 22 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione è sospesa dal Responsabile dell'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento nei seguenti casi:
 a) quando si verifica un abuso dello spazio concesso e di cui alla concessione rilasciata;
 b) quando si è verificata una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata.

 Nei suddetti casi, la sospensione della concessione viene revocata se vengono meno i presupposti che l'hanno determinata; tale condizione dovrà essere dimostrata dal titolare della concessione.
2. La concessione è revocata:
 a) nel caso di tre o più violazioni nello stesso anno delle norme del presente Regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo;
 b) quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors (A1 e A2) e dei padiglioni (P) non risultino conformi alla vigente normativa;
 c) quando gli elementi che compongono i dehors e i padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
 d) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più accertamenti di violazioni;
 e) in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors o dei padiglioni;
 f) in caso di mancato e reiterato rispetto, delle normative sanitarie relativamente alle distanze e alla capacita di afflusso delle persone;
 g) qualora le strutture oggetto di concessione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al concessionario il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca della concessione del suolo;
 h) in caso di utilizzo difforme rispetto alla concessione rilasciata;
3. La concessione decade:
 1. nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;
 2. in caso di mancato ritiro della concessione rilasciata entro 30 giorni dalla data del rilascio.
4. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi previsti al comma 2. il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della Città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglioni nei casi di accertata occupazione abusiva.

ARTICOLO 23 – SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro secondo la procedura di cui alla L. 24/11/1981, n. 689. L'introito delle sanzioni sarà a favore del Comune di Savigliano.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors o padiglioni annessi agli esercizi di somministrazione, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia e/o totalmente difforme rispetto al progetto approvato, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D.lgs. n. 285 del 20 aprile 1992 o Regolamento C.U.P. Canone Unico Patrimoniale di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
3. E' sempre fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 24 – NORME TRANSITORIE SPECIFICHE

1. Tutti i dehors ed i manufatti, comunque denominati, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla scadenza delle autorizzazioni.
2. Le concessioni di cui al comma precedente in scadenza sono prorogate fino al 31/12/2028.

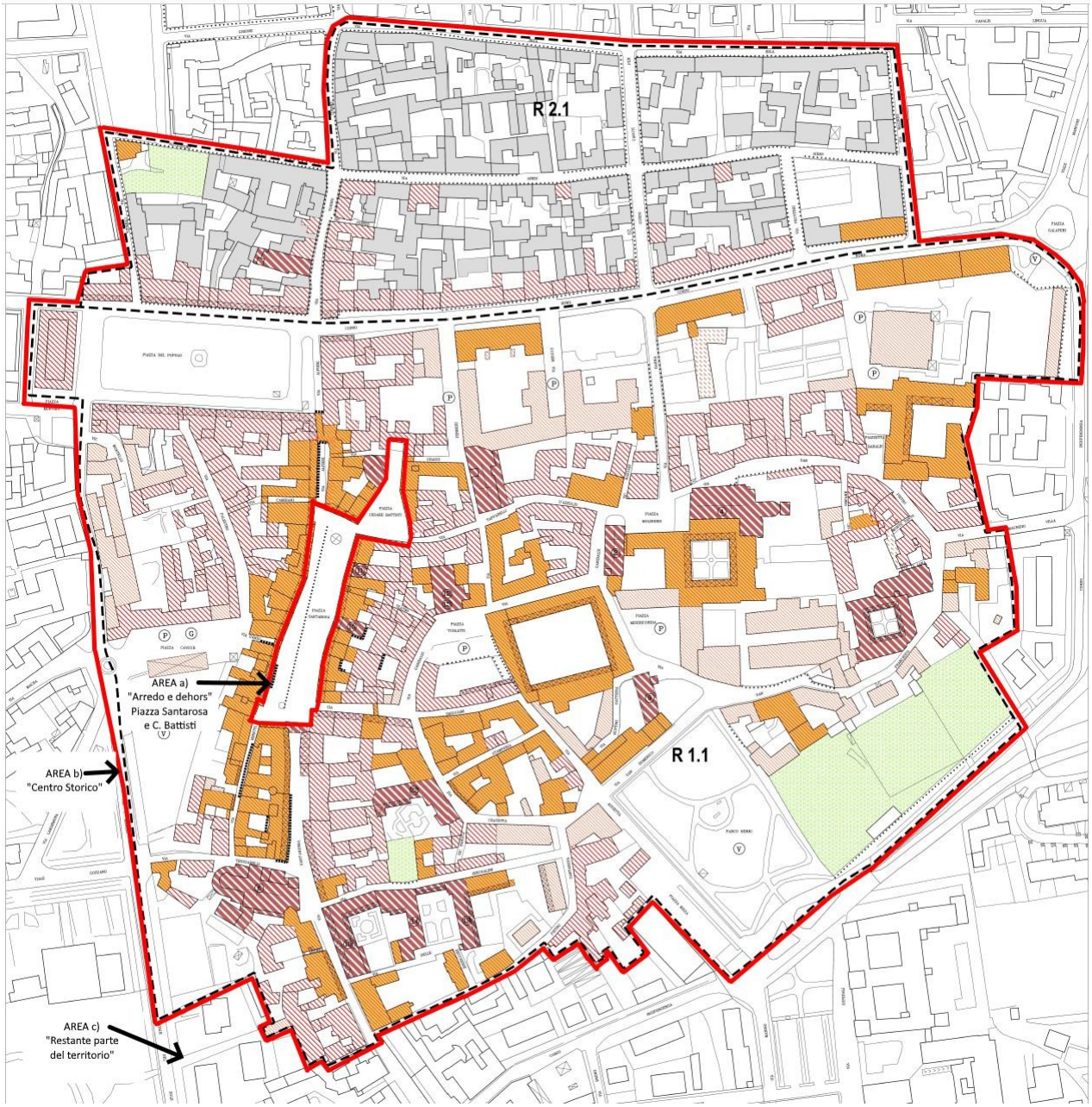
 "In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, e in attuazione delle vigenti norme, la durata di tutte le concessioni e autorizzazioni per dehors e padiglioni è fissata d'ufficio al **31 dicembre 2028**, *fatta salva la facoltà di revoca per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di viabilità o esecuzione di lavori di pubblica utilità.*

 Tale scadenza si applicherà automaticamente alle attività in possesso di concessione di occupazione del suolo pubblico in corso di validità ed in regola con l'assolvimento degli obblighi tributari. Potranno beneficiare della proroga le attività non ancora autorizzate che presenteranno istanza di richiesta di regolarizzazione entro i termini che verranno comunicati e che provvederanno al pagamento del canone unico patrimoniale entro e non oltre il 31/10/2026.

 La non regolarizzazione entro il termine perentorio sopra indicato comporterà l'esclusione definitiva dalla possibilità di beneficiare della proroga al 31/12/2028 ed il divieto di occupazione del suolo pubblico per l'annualità in corso e per quelle successive".
3. Le nuove autorizzazioni, ovvero i provvedimenti abilitativi edilizi sono assentiti in conformità al presente Regolamento, dalla data di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 25 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che approva lo stesso.


R 2.1
R 1.1
AREA a)
"Arredo e dehors"
Piazza Santarosa
e C. Battisti
AREA b)
"Centro Storico"
AREA c)
"Restante parte
del territorio"